



**TRIBUNALE DI ROMA**

**sezione 18° civile**

r.g. 40457/2023

Il giudice designato,

rilevato che la Questura di Roma ha chiesto la proroga di 15 giorni del periodo di trattenimento dello straniero -----;

osserva:

all'udienza del 4.10.2023 la Questura ha puntualizzato di aver attivato l'iter amministrativo per il trasferimento in Francia del trattenuto all'esito della procedura "Dublino".

L'avvocato ----- si è opposto alla proroga osservando che la pendenza della procedura Dublino implica l'applicabilità dell'art. 6 *ter* d.lgs. 142/15, norma che indica diversi presupposti per il trattenimento del cittadino assoggettato alla predetta procedura. Il difensore ha posto in luce che il termine di trattenimento ivi indicato è di sei settimane. In via subordinata, ha domandato di limitare la proroga a soli 12 giorni, corrispondenti al residuo temporale.

Inoltre, l'avvocato ----- ha chiesto l'esibizione della notifica dell'udienza odierna al cittadino trattenuto. La Questura, sul punto, ha replicato di aver compiuto tale avviso attraverso l'ente gestore che si occupa di stilare una lista di tutti i cittadini che potranno essere sentiti. Su richiesta del giudice l'amministrazione si è attivata per il deposito.

Il difensore, visionato il documento, ne ha contestato l'idoneità a rendere edotto il destinatario, mancando peraltro la prova che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa. Quanto alla prima, l'art. 6 *ter* d.lgs. 142/15 stabilisce che *"1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.*

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. 3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine

massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.”.

Tale disciplina, tuttavia, non può ritenersi applicabile e prevalente rispetto alle regole che disciplinano il trattenimento in esame. La norma, infatti, regola il caso del tutto diverso in cui in relazione ad un soggetto in attesa di trasferimento e, dunque, ancora munito di un titolo di soggiorno, sussista, nelle more, il pericolo di fuga.

Nel caso in esame si verte nell'ambito di un trattenimento giustificato dalla pericolosità sociale rispetto al quale la pendenza della procedura Dublino non spiega effetti determinanti.

Quanto alla seconda eccezione, premesso che la Questura ha depositato la lista sopra menzionata, il Tribunale ritiene che la presenza in udienza del trattenuto escluda in radice che possano ravvisarsi vizi procedurali idonei ad inficiare il corretto svolgimento dell'udienza stessa. Per altro verso, non può trascurarsi la circostanza che il difensore sia stato nominato tempestivamente.

Orbene, tutto ciò premesso,

rilevato che il giudice della convalida ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale osservando quanto segue: “rilevato che il trattenuto, destinatario di un provvedimento di revoca dell'accoglienza del Prefetto di Imperia del 04/09/2023 notificato il 5/09/2023, già richiedente asilo e destinatario di un provvedimento di trasferimento Dublino del 5/09/2023 da quale risulta che la Francia ha ritenuto la

*propria competenza all'esame della domanda, per aver il richiedente presentato in precedenza domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 18.1(b) del Regolamento (UE) 60/2013; rilevato che la Questura di Roma ha disposto in data 5/09/23 il trattenimento del medesimo ai sensi dell'art. 6, c. 2 l. c del D.Lgs 142/2015 quale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano procedimenti per i reati di cui all'art. c. p. 612 (minaccia) e art. 660 c.p. (molestie e disturbo alle persone) rappresentando in particolare che in data 2/07/2023 è stato denunciato ex art. c.p. 660, in data 25/08/2023 è stato denunciato per minacce, poiché ha minacciato di morte un operatore e la psicologa del Cas ove alloggiava, minacciando inoltre di incendiare la struttura in cui era ospitato uccidendo tutti se non fosse mandato via l'operatore che lui stesso aveva minacciato di morte (cfr provvedimento di Trattenimento) e riportando a sostegno della richiesta di convalida ulteriori specifici episodi posti in essere dal trattenuto; rilevato che quanto rappresentato genericamente da parte del trattenuto (riferisce una condizione di disagio ed una azione da reazione che non trova riscontri in atti) non consente una diversa valutazione di quanto rappresentato dalla Questura e che indi deve condividersi il giudizio di pericolosità sociale contenuto nel decreto di trattenimento”*,

letto quanto è scritto nel decreto di trattenimento circa la segnalazione a carico del trattenuto di molteplici episodi di aggressione, violenza e minaccia verificatisi nel 2023, di cui l'ultimo risalente al 2.9.2023,

esaminato quanto riferito dalla Questura circa la permanenza dell'interesse alla luce dei plurimi precedenti penali,

considerato che, allo stato, nulla appare mutato in ordine ai profili indicatori della suddetta pericolosità sociale del trattenuto;

**P.Q.M.**

autorizza la proroga di 15 giorni del trattenimento. Roma, 4 ottobre 2023

Il giudice

*Corrado Bile*